



Allegato 2

CIRCOLARE ESPLICATIVA CONVENZIONE CON I CAF

Scopo principale della Convenzione tra Comune di Canosa di Puglia e CAF è quello di agevolare i cittadini nel disbrigo delle pratiche relative alle prestazioni sociali concesse dai Comuni quali “Assegno di maternità” e “Bonus energia per disagio fisico”, ridurre i tempi connessi al controllo delle istanze presentate e, in ultimo, evitare il contatto diretto con i cittadini accertata la carenza cronica di personale amministrativo.

Rilevato che spetta anche al Comune direttamente – ovvero in collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale abilitati – assicurare ai cittadini l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), si evidenzia che **sarà compito di tutti i CAF convenzionati con il Comune di Canosa di Puglia verificare con scrupolosità quanto dichiarato dall’istante per valutare le condizioni di ammissibilità della domanda, prima di inoltrarla al Comune, così come previsto in Convenzione entrando, pertanto, nel merito della DSU ed accertandosi della veridicità delle dichiarazioni rese.**

A tal proposito, si richiama l’attenzione sull’invio delle istanze relative alle prestazioni sociali concesse dai Comuni con particolare riferimento all’Assegno di maternità ribadendo quanto già scritto nella precedente circolare esplicativa emessa da questo Comune (prot. n. 32069) con la quale si evidenziava che: **“Si procederà alla rescissione della convenzione in seguito al verificarsi della terza pratica incompleta o inesatta”**.

Si evidenzia, inoltre, che tutte le pratiche che saranno trasmesse a questo Comune dovranno contenere, **in formato chiaro e leggibile**, la seguente documentazione:

- 1) fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
- 2) fotocopia del permesso di soggiorno valido o scaduto con ricevuta della richiesta di rinnovo presentata antecedentemente al momento della presentazione della domanda della prestazione sociale (nel caso in cui il dichiarante sia un cittadino straniero);
- 3) fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale del/la richiedente;
- 4) fotocopia delle coordinate bancarie intestate al/la dichiarante (codice IBAN);



Città di Canosa di Puglia

Provincia Barletta – Andria – Trani

I Settore: Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Demografici

- 5) fotocopia dell'atto di separazione/divorzio (con omologa), provvedimento del Tribunale ordinario o dei Minorenni (nel caso in cui nella dsu sia presente uno solo dei due genitori del minore).

Si segnala l'opportunità di affiggere la presente Circolare esplicativa presso la sede di ogni CAF per ricordare a tutti i cittadini che:

“ La normativa in materia di false dichiarazioni fa riferimento agli articoli 75 e 76 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, del 2000. **Tale norma impone, innanzitutto, il decadimento “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”**.”

La legge prosegue poi riferendosi all'ex art. 483 del codice penale, che prevede la reclusione fino a due anni per chi “attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità”.

Dichiarare il falso in sede di dichiarazione dei redditi - e conseguenti certificazioni come DSU e ISEE - è dunque un grave illecito nei confronti dello Stato e della comunità, e si configura come reato penale in quanto equiparato ad un vero e proprio danno inferto volontariamente alla cosa pubblica.”

Servizio Politiche Sociali

Via Giovanni Bovio, 3 - 76012 Canosa di Puglia (BT) Tel. 0883610360 - 375 - 368
e-mail: politichesociali@comune.canosa.bt.it – pec: sociale@pec.comune.canosa.bt.it
orari di apertura: lunedì-giovedì h: 9,00-11,00; martedì h: 16,00-17,30